

Dalle funzioni obiettivo alle Funzioni Strumentali

Normativa di riferimento:

1. CCNL 1998-2001 (art.28);
2. CCNI 1998-2001 (art.37);
3. CCNL 2002- 2005 (art.30 e 86 lett.e)
4. C.M. 30.10.2003

Per valorizzare la professionalità e l'impegno aggiuntivo degli insegnanti e per la realizzazione del piano dell'offerta formativa il CCNL 98/2001 ha introdotto in tutti gli ordini e gradi di scuola le **funzioni obiettivo**. Le funzioni obiettivo da assegnare in ogni scuola erano quattro comprendendo nel numero la funzione del collaboratore vicario del capo d'istituto.

Nel contratto integrativo erano indicate, a titolo esemplificativo, alcune funzioni:

- gestione del POF
- sostegno al lavoro dei docenti
- interventi e servizi per gli studenti
- realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti e istituzioni esterni alla scuola. I docenti interessati presentavano la domanda con il curriculum, il collegio li designava con motivata delibera e il dirigente scolastico conferiva gli incarichi.

Quelle che prima si chiamavano Funzioni Obiettivo con il nuovo contratto nazionale 2002-2005, in vigore dal 24 luglio 2003, hanno cambiato nome, si *chiamano/unzioni strumentali al piano dell'offerta formativa*. Ma hanno cambiato anche finalità, suddivisione di risorse, numero, destinatari. Innanzitutto si tratta di **funzioni che valorizzano il patrimonio professionale dei docenti** per la realizzazione del POF (*comma 1 dell'art. 30*). Parliamo perciò di attività di insegnamento e di non insegnamento, non di attività organizzative. Le funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in relazione alle concrete esigenze del POF e non più in riferimento ad aree astrattamente precostituite come accadeva con le funzioni obiettivo. Il collegio dei docenti definisce criteri di attribuzione, il numero e i destinatari delle funzioni strumentali; nel numero svincolato da ogni indicazione ufficiale, non rientra il collaboratore vicario. Le risorse economiche complessive sono le stesse che spettavano ad ogni scuola secondo i vecchi criteri (*comma 2, art. 30*). Il compenso aggiuntivo per ciascuna funzione va caso per caso quantificato nella contrattazione integrativa d'istituto tenendo conto delle risorse complessive, del numero delle funzioni nonché dell'impegno richiesto per ciascuna di esse.

Con i **criteri di attribuzione** il collegio determina elementi oggettivi di prevalenza per risolvere eventuali concorrenze tra docenti aspiranti a ricoprire la medesima funzione. Alcune proposte: la rotazione (a favore di chi non ha ancora svolta la funzione), la incompatibilità con l'attività di collaboratore (già prevista nel contratto nazionale) e/o con altri incarichi, un tetto di incarichi e/o di compensi etc....

Se **le scuole non attivano le funzioni strumentali** nell'anno di assegnazione possono utilizzare le risorse nell'anno scolastico successivo, con la stessa finalità (*comma 4 dell'art. 30*).

Per comodità di lettura riporto integralmente **l'art. 30 del CCNL/2003**

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto e per la realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le/unzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell'art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MIUR.

2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell'offerta formativa che, contestualmente, ne definisce, criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d'istituto.

3 .Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio.

4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell'anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell'anno scolastico successivo, con la stessa finalità.